

S T A T U T O

ART. 1 (denominazione e sede)

E' costituita un'Associazione umanitaria e filantropica a carattere civile, volontario e apolitico sotto la denominazione

"CROCE VERDE BOSISIO - ASSISTENZA PUBBLICA"

con sede nel Comune di Bosisio Parini.

Potranno essere istituite delegazioni anche fuori dal Comune di Bosisio Parini.

ART. 2 (oggetto sociale)

L'Associazione è apartitica ed aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di sesso, razza, religione, ideologia politica ed esclude qualsiasi fine di lucro.

I propri principi sono quelli della solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa tipica del movimento di volontariato organizzato, nonché quelli previsti dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266 (e successive modificazioni e integrazioni) i cui scopi sociali sono la esplicazione di attività di:

- a) primo soccorso e trasporto di infortunati ed infermi;
- b) attività di protezione civile con particolare riferimento alla prevenzione, all'intervento in caso di calamità e all'informazione alla cittadinanza;
- c) centralino, telesoccorso e teleassistenza;
- d) assistenza socio-sanitaria;
- e) trasporti protetti;

f) beneficenza;

g) istruzione e formazione;

h) amministrazione, organizzazione e attività connesse al buon funzionamento dell'Associazione;

i) collaborazione e partecipazione a enti, istituti e organismi sia pubblici che privati aventi finalità analoghe al fine di un efficace perseguimento degli scopi istituzionali nonché elaborazione e realizzazione di piani e iniziative di sensibilizzazione ed educazione a tutte le attività previste dal presente statuto.

L'associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito della Regione Lombardia.

ART. 3

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti, in modo determinante e prevalente. Può assumere personale dipendente od avvalersi di lavoratori autonomi, ai sensi e nei limiti fissati dalla legge 11 agosto 1991 n. 266 (e successive modificazioni e integrazioni), esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

ART. 4

Per il raggiungimento degli scopi di cui all'Art. 2 l'Associazione dispone:

a) delle quote versate annualmente e dell'opera dei soci ordinari;

- b) delle prestazioni volontarie dei soci attivi;
- c) delle offerte, proventi, donazioni, oblazioni, lasciti di sostenitori;
- d) delle oblazioni di privati ed enti per prestazioni ricevute;
- e) dei contributi da enti Pubblici, Istituti, Sodalizi e privati;
- f) delle entrate che, a qualsiasi titolo e secondo i limiti di Legge, pervengano all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificatamente destinate all'attuazione di progetti;
- g) dei rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) delle donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- i) dei contributi di organismi internazionali;
- l) delle rendite di beni o immobili pervenuti all'Organizzazione a qualunque titolo;
- m) delle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- n) dei fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- o) di ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

L'esercizio finanziario dell'Associazione comincia il primo

gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.

ART. 5 (Soci)

Possono far parte dell'Associazione persone fisiche o giuridiche che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato ed è formato dalle seguenti categorie:

a) soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione;

b) soci attivi: si considerano tali coloro che si impegnano a prestare gratuitamente l'opera in una o più attività tra quelle previste dall'art 2;

c) soci ordinari: si considerano tali coloro che aderiscono all'Associazione corrispondendo l'ordinaria quota associativa determinata annualmente dal Consiglio Direttivo;

d) soci benemeriti: si considerano tali le persone o gli Enti che vengono insigniti di tale qualifica per volontà del Consiglio Direttivo, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'Associazione o per il fattivo sostenimento e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'Associazione;

e) soci attivi junior: si considerano tali coloro che dal compimento del sedicesimo al diciottesimo anno di età si impegna-

no a prestare gratuitamente l'opera in una o più attività tra quelle previste dall'art.2 nei limiti stabiliti dai regolamenti sociali.

ART. 6 (Ammissione soci)

Per l'assunzione della qualifica di socio attivo e di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta indirizzata al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

L'Ammissione a socio è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, previa acquisizione del parere non vincolante espresso dall'Ufficio di Comando, con la maggioranza di due terzi dei Consiglieri votanti.

ART. 7 (Soci attivi)

Per essere ammesso a socio attivo junior l'aspirante deve aver compiuto il sedicesimo anno di età ed avere il consenso scritto dei genitori o di chi ne esercita la potestà.

Per essere ammesso a socio attivo l'aspirante deve aver compiuto il diciottesimo anno di età.

Il socio di entrambe le categorie deve inoltre:

- a) essere cittadino italiano o di uno stato membro della Comunità Europea ovvero essere cittadino extracomunitario residente in Italia ed in regola con le vigenti norme sulla permanenza nello Stato italiano;
- b) avere una buona conoscenza della lingua italiana;
- c) essere di notoria buona condotta;

d) non aver riportato condanne per reati non colposi presentando l'autocertificazione o il certificato penale di data non anteriore ai tre mesi;

e) presentare il certificato medico di sana costituzione psicofisica;

f) non aver in essere con l'Associazione, dalla data di iscrizione a Libro Soci sino alla data di cancellazione, rapporti di lavoro in qualunque forma, rapporti patrimoniali di qualunque genere e non svolgere in proprio le medesime attività di cui all'art. 2.

ART. 8 (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le iniziative ed alle attività dalla stessa organizzate.

Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali, fatta eccezione per i soci attivi junior il cui diritto di voto è delegato ai genitori o a chi ne esercita la potestà.

Tutti i soci sono tenuti:

a) alla osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;

b) frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi so-

ciali per la realizzazione delle finalità associative;

c) a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;

d) al pagamento della quota associativa annuale se dovuta e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal Consiglio Direttivo.

ART. 9 (Perdita di qualifica di socio)

La perdita della qualifica di socio avviene per:

a) dimissioni volontarie presentate in forma scritta al Consiglio Direttivo;

b) esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per le motivazioni di cui all'art.10;

c) decadenza in seguito all'instaurazione di un rapporto lavorativo o di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

ART. 10 (Esclusione dei soci)

Il consiglio Direttivo può procedere all'esclusione di un socio nei seguenti casi:

1) quando non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;

2) rifiuti senza giustificato motivo, se socio attivo, di assolvere ai compiti assegnatigli;

3) sospenda la corresponsione delle quote sociali se socio or-

dinario;

4) riporti condanne penali per reato non colposo;

5) sia recidivo in mancanze che ledono e offendono il decoro dell'Associazione; svolga propaganda politica nell'ambito dell'Associazione; esprima frasi irrispettose a carico dei dirigenti; compia comunque azioni in contrasto con gli interessi sociali o che, con tali azioni, intralci l'opera del Consiglio Direttivo;

6) per altri gravi motivi a giudizio unanime del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni che pronunciano l'esclusione dei soci, sono esecutive e privano questi di tutti i diritti ad essi spettanti. Tali deliberazioni dovranno essere esposte all'albo interno dell'Associazione.

Contro la delibera di esclusione, l'interessato può inoltrare ricorso al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Il Collegio dei Probiviri dovrà emettere la sua decisione entro il termine di sessanta giorni dall'inoltro del ricorso.

Tale decisione è inappellabile.

Il socio rinuncia in proposito ad adire l'autorità giudiziaria e decade da tutti i diritti con effetto immediato.

Il socio escluso, receduto o che per qualsiasi motivo cessi di appartenere all'Associazione non potrà a nessun titolo ripetere i versamenti né vantare diritto alcuno sul patrimonio

dell'Associazione stessa.

ART. 11 (Organi e cariche dell'Associazione)

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Le cariche dell'Associazione sono:

- il Presidente;
- il Segretario generale;
- il Tesoriere;
- il Comitato esecutivo;
- l'Ufficio di Comando;
- il Comandante dei soci attivi;
- il Direttore Sanitario;
- il Responsabile del gruppo di Protezione Civile.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART. 12

L'Assemblea è costituita dai soci. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con gli obblighi previsti dal presente statuto.

Ogni socio dispone di un voto e può partecipare all'Assemblea direttamente o mediante delega scritta ad altro socio.

Ogni socio non potrà essere portatore di più di una delega.

ART. 13

Spetta all'Assemblea:

a) determinare le direttive di massima dell'attività associativa;

b) esaminare e deliberare le proposte di modifica del presente statuto;

c) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo, i Revisori dei Conti e il collegio dei Probiviri;

d) esaminare ed approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale dell'Associazione;

e) approvare regolamenti normativi predisposti dal Consiglio Direttivo;

f) delibera, in via preventiva, l'alienazione di beni immobili di proprietà dell'Associazione.

Nel corso dell'Assemblea elettiva i soci attivi presenti indicano il nominativo del Comandante.

ART. 14

L'Assemblea si riunisce in Italia, anche in luogo diverso da quello della sede dell'Associazione, almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario

Le assemblee sono convocate, in ogni caso qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno 1/10 dei Soci o quando lo richieda almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata dal presidente mediante lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima della riunione

ovvero lettera raccomandata a mano con firma di ricevimento e affissione all'albo in ogni sede e delegazioni.

La convocazione dovrà indicare l'ordine del giorno nonché la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione.

In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire mediante telegramma spedito almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

ART. 15

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o dal consigliere più anziano presente. Il Presidente dell'Assemblea nomina il segretario.

Essa è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o validamente rappresentata la maggioranza dei soci, in seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea delibera di regola a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati.

Per le delibere concernenti le modifiche allo statuto occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (art. 21 C.C).

Le delibere prese dall'Assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano tutti i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 16

Il Consiglio Direttivo è il massimo organo esecutivo dell'Associazione.

Esso è composto da un numero di membri variabile da nove a quindici.

Spetta all'Assemblea ordinaria eleggere i membri del Consiglio Direttivo determinandone il numero.

I soci eletti nel Consiglio Direttivo che hanno rapporti a titolo oneroso con l'Associazione, se non intendono rinunciarvi, saranno esclusi dallo stesso e si provvederà alla loro sostituzione.

I componenti il Consiglio durano in carica quattro esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso di quattro esercizi vengono a mancare uno o più Consiglieri gli altri provvederanno a sostituirli con apposita deliberazione, nominando i nuovi consiglieri tra i soci non eletti in ordine di graduatoria; a parità di voti verrà nominato il volontario con maggiore anzianità di servizio.

I consiglieri così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea che delibererà sulla conferma o meno degli

stessi. Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

I Consiglieri nominati dall'Assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a cessare i due terzi dei componenti, il Consiglio Direttivo decade e i Revisori dei Conti devono convocare d'urgenza l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario oppure ne faccia richiesta scritta e motivata qualsiasi Consigliere.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta consegnata sette giorni prima o, in caso di urgenza, mediante telegramma spedito tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri.

Per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti del Consiglio Direttivo.

ART. 17

Compete in particolare al Consiglio Direttivo:

- 1) valutare i casi di eventuali incompatibilità di elezione come da comma 4 art. 16;
- 2) eleggere fra i suoi membri il Presidente dell'Associazione;

- 3) eleggere fra i suoi membri uno o due Vicepresidenti;
- 4) nominare il Segretario Generale;
- 5) nominare il Direttore Sanitario;
- 6) nominare il Tesoriere;
- 7) nominare il Comandante dei soci attivi;
- 8) nominare il responsabile del gruppo di Protezione Civile;
- 9) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
- 10) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel proseguimento degli obiettivi sociali;
- 11) redigere eventuali regolamenti normativi da sottoporre all'approvazione dei soci;
- 12) approvare l'ammissione dei nuovi associati;
- 13) pronunciarsi sulla esclusione dei soci;
- 14) determinare la misura della quota annuale di Associazione per i soci ordinari;
- 15) decidere l'assunzione del personale e dei collaboratori stabilendo tipo di rapporto, durata, compensi ed emolumenti come previsto all'art.3.

I REVISORI DEI CONTI

ART. 18

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi più due supplenti. Ad esso è demandato il compito di controllare l'attività amministrativa dell'Associazione in conformità a quanto disposto dall'art. 2403 del Codice Civile.

Per esso valgono, inoltre, le norme di compatibilità di cui all'artt. 2399 e seguenti del Codice Civile.

I membri del Collegio dei Revisione e il suo Presidente sono nominati dall'Assemblea preferibilmente tra i non associati.

Il presidente del Collegio dei Revisori ed almeno uno dei revisori supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili.

I Revisori possono assistere collegialmente o singolarmente alle riunioni del Consiglio Direttivo.

In caso venga a mancare un componente effettivo, gli subentrerà il primo eletto fra i supplenti.

Il sindaco supplente sarà a sua volta sostituito dal primo dei non eletti.

Il Presidente potrà essere sostituito esclusivamente da altro iscritto nel registro dei Revisori Contabili.

Tali membri dureranno in carica sino a scadenza del Consiglio di cui sono stati chiamati a far parte.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 19

Il collegio dei Probiviri è composto di cinque membri nominati dall'Assemblea generale fra i propri soci per quattro esercizi. Esso ha funzione di amichevole compositore nelle vertenze che potessero insorgere tra l'Associazione e i soci, e di organo di appello contro le delibere di esclusione.

ART.20 (Incompatibilità)

Le cariche elettive di Consigliere, di Revisore dei Conti e di Probiviro sono tra di loro incompatibili.

PRESIDENTE

ART. 21

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli può agire e resistere in giudizio solo previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Egli provvede, in collaborazione con gli altri Responsabili previsti dal presente Statuto e dai Regolamenti associativi, all'amministrazione dell'Associazione e adotta i provvedimenti per lo svolgimento dell'attività sociale.

ART. 22

In assenza del Presidente, le sue funzioni verranno temporaneamente esercitate da uno dei Vice-Presidenti.

COMITATO ESECUTIVO

ART. 23

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, che lo presiede, dal Segretario e da altri tre membri nominati dal Consiglio, tra i suoi componenti.

Il Comitato Esecutivo ha il compito di coadiuvare il Presidente per dare pratica esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di prendere collegialmente, a maggioranza di voti, quei provvedimenti di carattere urgente che ritenesse necessari, salvo sottoporli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella riunione immediatamente successiva.

**SEGRETARIO GENERALE - DIRETTORE SANITARIO - TESORIERE - COMAN-
DANTE - RESPONSABILE DEL GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE - REVISO-
RE DEI CONTI**

ART. 24 (Il Segretario Generale)

Il Segretario Generale, nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri, sotto il controllo del Consiglio stesso e in modo particolare del Presidente, sovrintende e provvede al buon andamento di tutte le attività dell'Associazione.

ART. 25 (Il Direttore Sanitario)

Il Direttore Sanitario è nominato dal Consiglio Direttivo fra gli iscritti all'Ordine dei Medici.

Egli è responsabile della verifica delle idoneità psicofisiche al servizio dei soci volontari, delle attività formative ed esprime parere vincolante sugli acquisti di materiali sanitari e di attrezzature medicali in osservanza alle vigenti normative nazionali e regionali e delle altre attività previste.

ART. 26 (Il Tesoriere)

Il tesoriere è nominato dal Consiglio fra i suoi membri.

Egli sovrintende alla gestione finanziaria dell'Associazione in conformità al bilancio preventivo e riferisce al Consiglio Direttivo per la redazione del Consuntivo.

ART 27 (Il Comandante dei soci attivi)

Il Comandante ha la responsabilità del comportamento dei soci attivi nelle attività previste all'art.2 punti a), c), d), e).

E' nominato dal Consiglio Direttivo fra i soci attivi, dura in

carica quattro anni ed è riconfermabile.

ART 28 (Il Responsabile del gruppo di Protezione Civile)

Il Responsabile del Gruppo di Protezione Civile ha la responsabilità delle attività previste all'art.2 punto b). E' nominato dal Consiglio Direttivo fra i soci attivi, dura in carica quattro anni ed è riconfermabile.

ART. 29 (Patrimonio sociale)

Il patrimonio sociale è costituito dalle eccedenze dei fondi di cui all'art.4.

Il patrimonio sociale dovrà essere amministrato con i criteri della più rigida economicità ed oculatezza, e non potrà essere impiegato o distolto per scopi diversi da quelli stabiliti dal presente statuto.

Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno diritto per qualsiasi ragione o causa ad indennità.

ART. 30

I mandati di pagamento devono essere vistati dal Presidente, o in sua vece, da uno dei Vice Presidenti e dal Segretario.

ART. 31 (Processi verbali)

Dovranno essere tenuti a norma di Legge oltre a quelli di contabilità e di amministrazione i seguenti libri:

- a) libro soci;
- b) libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- c) libro dei verbali delle Assemblee;
- d) libro dei verbali del Collegio dei Proviviri.

Dovrà essere steso verbale di tutte le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

I processi verbali per la loro validità ed autenticità, dovranno essere controfirmati dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione ad eccezione dei processi verbali dell'Assemblea che saranno firmati dal Presidente e dal Segretario di questa.

ART. 32 (Scioglimento dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.

Sarà sciolta nei soli casi previsti dalla Legge.

In qualunque caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto, previa deliberazione dell'Assemblea, a società filantropica, ad Enti aventi scopi di pubblica assistenza o ad associazioni nell'ambito del territorio aventi scopi affini a quelli definiti nel presente statuto.

ART. 33 (Disposizioni Finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.